

TRIBUNALE DI Napoli Nord

III Sezione Civile

Il giudice dott.ssa Satta Cristiana, nel procedimento iscritto al r.g. n. 1/2020, esaminato il piano depositato, osserva quanto segue

Fatto e diritto

Il ricorrente dichiara di avere una esposizione debitoria per complessivi € 221.097,24 , come aggiornata alla data dell'udienza per l'omologa, articolata come segue:

CREDITORE	I POT.	DEBITO
BANCA PROGETTO S.p.A per CQS	NO	31.277,57
BANCA PROGETTO S.p.A per delega	NO	25.053,58
FINDOMESTIC S.p.A.	NO	4.451,25
BANCA IFIS S.p.A.	NO	40.795,11
CHE BANCA	SI	105.727,39
AXACTOR cessionaria CONSEL S.p.A.	NO	3.288,34
Debito Tributario enti locali	NO	2.500,00
Interessi Debito Tributari enti locali	NO	1.000,00
Spese legali legge 3/2012	NO	2.000,00
Compensi Occ	NO	5.000,00
TOTALE		221.097,24

L'istante è proprietario dei seguenti beni immobili:



Gioacchino risulta proprietario in regime di comunione dei beni, dell'appartamento in cui vive sito nel comune di Aversa in Via Gioberti snc piano T-1 identificato in catasto al Fg. 1 P.lla 5099 sub 5 cat A/2 classe 6 oltre locale box mq 19 stessa via piano S1 in catasto al fg. 1 P.lla 5099 sub 12 cat. C/6 e piccolo locale mq 5 stessa via S1 fg. 1 plla 5099 sub 16; Risulta inoltre proprietario nella misura del 20% di un terreno non edificabile sito in Casaluce di are 47 e 34 ca.

nonché di una fiat punto anno 2.600,00 il cui valore è attestato in euro 1.000,00.

Il sig. Lamula percepisce un reddito mensile di euro 2.300,00.

Il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla moglie e da una figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.

L'organismo di composizione della crisi, sulla base della documentazione fornita dal debitore ha confermato l'ammontare delle spese medie mensili come indicato dall'istante in euro 1194,00.

Il sig. Lamula ha proposto di ristrutturare il proprio debito offrendo il pagamento integrale dei creditori prededucibili e del creditore ipotecario e al 30% dei creditori chirografari mediante pagamento in 182 rate come indicate nella proposta di piano alla pag. 17 e ss. del doc n. 3 di cui al fascicolo depositato in data 3.1.2020.

Sul punto rileva il giudicante che la proposta così formulata è l'unica dotata di attestazione e sottoposta ad omologa ai sensi di legge, dovendosi ritenere un mero refuso il diverso ammontare delle rate indicato nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21.5.2020, considerato che le rate in prededuzione prevedono compensi superiori alla stessa debitoria indicata in atti (per un totale di euro 5.833,31 quale compenso dell'OCC che invece è indicato nella situazione debitoria per un totale di € 5.000,00).

L'organismo di composizione della crisi ha attestato, negli atti redatti ex art 9 legge 3 del 27-1-2012, che le cause dell'indebitamento sono state conseguenti ad un aumento delle spese conseguenti all'acquisto della prima casa, spese notarili



ed ai lavori necessari relativi all'immobile a cui si sono aggiunte in seguito le spese necessarie per l'acquisto di un'auto necessaria per gli spostamenti, nonché al crescere degli interessi frutto dei finanziamenti via via concessi per ripianare la precedente debitoria.

Ha precisato che il piano, come proposto, è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria considerato che l'alienazione dei beni appartenenti al ricorrente consentirebbe un soddisfacimento dei creditori comunque parziale ed inferiore a quanto offerto nel piano (cfr. relazione particolareggiata in atti).

Rileva il giudicante come il piano deve ritenersi omologabile per le ragioni che seguono.

Il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali* ".

Dall'analisi compiuta emerge che l'attuale indebitamento è il frutto di un progressivo indebitamento connesso in via originaria al finanziamento richiesto per l'acquisto della prima casa e del rimborso delle relative spese notarili, a cui nel tempo si sono aggiunte le necessità di liquidità per provvedere a piccoli lavori all'appartamento e le spese necessarie per l'acquisto di un'auto indispensabile per gli spostamenti, con ciò determinando la necessità di continui finanziamenti per pagare i debiti pregressi, con una connessa crescita degli interessi per ripianare la precedente debitoria. A cui si sono aggiunte le spese necessarie per le cure mediche connesse alla malattia del coniuge.

A ciò si aggiunga il rilievo che tutti i finanziamenti sono stati assunti con enti creditizi sui quali grava il dovere di controllo del merito creditizio ex art. 124 bis TUB, in forza del quale " *Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni*



adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”

Nel caso di specie inoltre, dalla relazione dell'OCC e dai documenti in atti emerge che tutte le esposizioni debitorie erano regolarmente segnalate in CRIF e Centrale rischi e che dunque l'ente finanziatore aveva piena consapevolezza dell'esposizione debitoria del sig. Lamula al momento della concessione del prestito.

Orbene, tale circostanza porta ad escludere la colpevolezza nel sovraindebitamento, dovendo ancorarsi il concetto di colpevolezza al dolo o colpa grave al momento della stipulazione dei finanziamenti.

Il consumatore è, infatti, soggetto debole nei rapporti con l'istituto finanziatore in capo al quale – proprio in ragione delle conoscenze tecniche e specifiche - grava l'onere di verificare la concreta possibilità di far fronte all'impegno finanziario che il consumatore intende assumere. Se ciò è vero allora appare chiaro che là dove l'ente finanziatore abbia valutato positivamente la situazione del richiedente e concesso credito, non può addebitarsi alcuna colpa al consumatore che ha fatto ragionevole affidamento sul vaglio positivo del merito creditizio espresso dall'ente finanziatore, salva l'ipotesi – non ricorrente nel caso di specie - in cui il debitore abbia fornito dati falsi od abbia falsamente rappresentato la realtà di fatto così inducendo in errore l'ente creditizio.

In tal senso si è d'altronde orientato anche il nuovo codice della crisi d'impresa che all'art. 68 prevede che *“l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”*

Da ciò consegue che deve ritenersi che il proponente non abbia mai assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

L'indebitamento, pertanto, alla luce dei rilievi effettuati non può in alcun modo esser qualificato come colpevole e porta ad escludere un atteggiamento poco oculato del debitore.

Sussiste pertanto il requisito della meritevolezza prevista dalla legge.



Il piano inoltre deve ritenersi più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto consente al creditore il soddisfacimento del debito in misura superiore a ciò che i creditori ricaverebbero nell'alternativa liquidatoria, alla luce dei valori attestati nella relazione dell'OCC.

Il piano come prospettato è anche fattibile in rapporto alle entrate ed alle uscite ed alla sostenibilità della rata, come evidenziato anche dall'OCC.

In conclusione, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore predisposto dal sig. Lamula Gioacchino.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto da Lamula Gioacchino;
- dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.
- dispone che il presente decreto sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 6.6.2020

Il giudice

Dott.ssa Cristiana Satta

